

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD  
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE**

La Repubblica Italiana, di seguito l'«Italia», e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di seguito il «Regno Unito», e, insieme denominate «le Parti»;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sul Trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, e il relativo Protocollo Addizionale, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;

Desiderose di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate, promuovendo le finalità della giustizia e il reinserimento sociale delle persone condannate; e

Desiderose di garantire che, ove possibile, i cittadini stranieri detenuti nel territorio di una delle Parti scontino la pena nel loro Paese di cittadinanza;

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1  
Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per «Stato di condanna» si intende lo Stato in cui è stata inflitta la condanna;
- (b) per «Stato di esecuzione» si intende lo Stato in cui la pena deve essere eseguita;
- (c) per «persona condannata» si intende una persona che deve essere detenuta in un carcere o in qualsiasi altro istituto, inclusi ospedali e strutture sanitarie analoghe, nello Stato di condanna conformemente a una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria dello Stato di condanna per un fatto previsto dalla legge di tale Stato come reato;
- (d) per «pena» si intende qualsiasi sanzione o misura che comporti la privazione della libertà, disposta da un'autorità giudiziaria dello Stato di condanna per un periodo di tempo limitato o illimitato per un fatto previsto dalla legge di tale Stato come reato;
- (e) per «sentenza» si intende una decisione o un ordine irrevocabili di un'autorità giudiziaria;
- (f) per «trasferimento» si intende il riconoscimento e l'esecuzione di una pena, oppure il riconoscimento e l'esecuzione di una pena e il trasferimento della persona condannata, dall'Italia al Regno Unito o dal Regno Unito all'Italia;
- (g) ai fini dell'Articolo 6, per «per iscritto» si intende una comunicazione scritta in formato elettronico, vale a dire tramite posta elettronica o altri mezzi elettronici convenuti dalle Parti;
- (h) per «richiesta» si intende una richiesta ufficiale di trasferimento dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, o viceversa, fatti salvi i diritti della persona condannata di cui all'Articolo 5.

## **ARTICOLO 2**

### **Autorità Centrali**

1. L'Autorità Centrale designata per l'invio e la ricezione delle richieste di trasferimento per l'Italia è il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria.
2. Le Autorità Centrali designate per l'invio e la ricezione delle richieste di trasferimento per il Regno Unito sono:
  - (a) per l'Inghilterra e il Galles *His Majesty's Prison and Probation Service*;
  - (b) per la Scozia lo *Scottish Prison Service* per conto dei Ministri Scozzesi;
  - (c) per l'Irlanda del Nord il *Northern Ireland Prison Service*.
3. Ciascuna Parte può cambiare la propria Autorità Centrale, e in tal caso dà tempestiva comunicazione della modifica all'altra Parte attraverso i canali diplomatici.

## **ARTICOLO 3**

### **Principi generali**

1. L'Italia e il Regno Unito si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
2. Una pena irrogata in Italia o nel Regno Unito può essere trasferita con la persona condannata o, qualora quest'ultima si trovi già nello Stato di esecuzione, senza la persona condannata, rispettivamente nel Regno Unito o in Italia, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, per l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi vincolanti delle Parti ai sensi delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

## **ARTICOLO 4**

### **Condizioni per il trasferimento**

Una pena o una pena e la persona condannata possono essere trasferite ai sensi del presente Accordo solo alle seguenti condizioni:

- (a) è stata emessa una sentenza di condanna;
- (b) la persona condannata è un cittadino dello Stato di esecuzione, si trova nel territorio di una delle Parti e:
  - i. vive nello Stato di esecuzione, mantenendo legami familiari, sociali o professionali, oppure
  - ii. è oggetto di un provvedimento di espulsione o di allontanamento nello Stato di esecuzione, oppure
  - iii. cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio dell'altra Parte prima di aver eseguito la pena.

- (c) gli atti o le omissioni per cui la pena è stata irrogata costituiscono un reato conformemente alla legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero un reato se commessi nel suo territorio;
- (d) la pena ancora da eseguire al momento della trasmissione della richiesta è di almeno nove (9) mesi. In casi eccezionali, determinati sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione, una richiesta può essere accolta anche se la pena residua è inferiore a nove (9) mesi.

## **ARTICOLO 5**

### **Diritti delle persone condannate**

1. Una persona condannata può chiedere allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione di essere trasferita ai sensi del presente Accordo.
2. Una persona condannata soggetta a trasferimento deve:
  - (a) essere informata dallo Stato di condanna in merito al contenuto del presente Accordo;
  - (b) ricevere una spiegazione scritta nella propria lingua dei termini del trasferimento;
  - (c) essere interpellata in merito al proprio consenso al trasferimento e avere la possibilità di presentare una dichiarazione scritta alle autorità competenti dello Stato di condanna prima che quest'ultimo fornisca il proprio consenso scritto ai termini del trasferimento, in conformità al paragrafo 5 dell'Articolo 6 del presente Accordo.
3. Qualora la persona condannata, in considerazione dell'età o delle condizioni fisiche o mentali, non sia in grado di chiedere il trasferimento ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo o non sia in grado di acconsentire al trasferimento o di presentare una dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera (c) del presente Articolo, una persona autorizzata ad agire per conto della persona condannata può agire in sua vece in conformità alle disposizioni di legge dello Stato di condanna.

## **ARTICOLO 6**

### **Procedura di trasferimento**

1. Le richieste di trasferimento possono essere presentate dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione, anche quando richiesto dalla persona condannata, e tutte le richieste e risposte devono essere formulate per iscritto tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 2 del presente Accordo.
2. Lo Stato che richiede il trasferimento di una persona condannata presenta una richiesta scritta di trasferimento, includendo, ove note, le seguenti informazioni:
  - (a) nome e cognome, data e luogo di nascita della persona condannata;
  - (b) luogo in cui si trova la persona condannata; e
  - (c) ultimo indirizzo noto della persona condannata nello Stato di condanna o nello Stato di esecuzione.

3. Qualora lo Stato di condanna richieda il trasferimento di una persona condannata o, avendo ricevuto una richiesta di trasferimento ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, sia disposto a prenderla in considerazione, esso ne informa per iscritto lo Stato di esecuzione e fornisce, quanto prima possibile o al più tardi entro sessanta (60) giorni, le seguenti informazioni:
  - (a) l'esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
  - (b) la natura, la durata e la data di inizio della pena;
  - (c) una copia della sentenza e delle disposizioni di legge relative al reato o ai reati per i quali la pena è stata inflitta;
  - (d) una dichiarazione indicante la parte di pena già scontata, incluse le informazioni su ogni eventuale periodo trascorso in custodia cautelare in carcere, o su ogni eventuale condono e altro fattore rilevante ai fini dell'esecuzione della pena;
  - (e) se disponibili, eventuali ulteriori informazioni, comprese relazioni mediche o sociali sulla persona condannata, che possano essere rilevanti ai fini del trasferimento della persona condannata e dell'esecuzione della pena;
  - (f) ogni dichiarazione resa dalla persona condannata, ai sensi dell'Articolo 5 del presente Accordo, in merito al trasferimento richiesto.
4. Al ricevimento delle informazioni fornite dallo Stato di condanna ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, lo Stato di esecuzione fornisce, se conosciute, quanto prima possibile o al più tardi entro trenta (30) giorni, le seguenti informazioni:
  - (a) una dichiarazione che indichi se le condizioni di cui all'Articolo 4 lettera (b) sono soddisfatte;
  - (b) una copia o una esposizione concisa che descriva le disposizioni di legge pertinenti dello Stato di esecuzione che prevedono che gli atti o le omissioni per i quali la pena è stata inflitta nello Stato di condanna costituiscono un reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, o costituirebbero un reato se commessi sul suo territorio;
  - (c) una dichiarazione relativa alle disposizioni di legge applicabili all'esecuzione della pena, compresa, se del caso, una dichiarazione relativa a una eventuale proposta di adattamento della pena ai sensi dell'Articolo 12, paragrafo 2 del presente Accordo a seguito del trasferimento della persona.
5. Qualora lo Stato di condanna sia disposto a procedere al trasferimento, sulla base dei documenti forniti ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, esso fornisce allo Stato di esecuzione il suo consenso scritto alle condizioni del trasferimento.
6. Le modalità del trasferimento sono stabilite nel più breve tempo possibile.

## **ARTICOLO 7**

### **Consenso della persona condannata e relativa verifica**

1. Il consenso della persona condannata non è richiesto ai fini del trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, qualora la persona condannata acconsenta al proprio trasferimento, lo Stato di condanna garantisce che il consenso sia prestato volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche, inclusa la non applicazione del principio di specialità ai sensi dell'Articolo 15, paragrafo 1, lettera (c) del presente Accordo. La procedura per la prestazione del consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna.
3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, tramite un funzionario consolare o altro funzionario individuato di comune accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente Articolo.

## **ARTICOLO 8**

### **Arresto provvisorio**

Qualora la persona condannata si trovi nel territorio dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, può, prima della ricezione dei documenti a sostegno della richiesta o prima della decisione sulla richiesta, arrestare la persona condannata o adottare ogni altro provvedimento provvisorio al fine di garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio in attesa di decisione sulla richiesta. Le richieste di arresto provvisorio o di altri provvedimenti provvisori devono includere le informazioni e i documenti menzionati all'Articolo 6, paragrafo 2, 3, lettere (a) e (b) del presente Accordo. Ogni periodo trascorso in custodia dalla persona condannata ai sensi della presente disposizione, viene computato al fine di non aggravare la durata della pena da scontare.

## **ARTICOLO 9**

### **Motivi di rifiuto**

1. Lo Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere la sentenza e di accettare ed eseguire la pena solo se:
  - (a) le condizioni per il trasferimento stabilite all'Articolo 4 del presente Accordo non sono soddisfatte;
  - (b) l'esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio secondo cui una persona non può essere perseguita penalmente per lo stesso reato più di una volta;
  - (c) la pena è estinta per prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
  - (d) l'esecuzione della pena non è possibile in quanto sussiste un'immunità ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione;
  - (e) la pena è stata inflitta a una persona la quale, secondo la legge dello Stato di esecuzione, non avrebbe potuto essere ritenuta penalmente responsabile per la condotta per cui è stata emessa la sentenza in ragione della sua età;
  - (f) la sentenza è stata pronunciata *in absentia*, salvo che le informazioni fornite ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 3 del presente Accordo indichino che la persona condannata è stata citata personalmente o altrimenti debitamente informata del procedimento che ha condotto alla sentenza pronunciata *in absentia*, o che la persona ha comunicato a un'autorità competente di non volere contestare il procedimento;

(g) lo Stato di esecuzione, prima che sia adottata una decisione ai sensi dell'Articolo 10, paragrafo 1 del presente Accordo, presenta una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Articolo 15, paragrafo 1, lettera (a) del presente Accordo e lo Stato di condanna non acconsente, conformemente a tale Articolo, al fatto che la persona condannata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà nello Stato di esecuzione per un reato, commesso prima del trasferimento, diverso da quello per il quale la persona è stata trasferita; oppure

(h) la pena inflitta comprende un provvedimento di natura psichiatrica o sanitaria, o altro provvedimento che comporti la privazione della libertà, il quale, nonostante le disposizioni dell'Articolo 12, paragrafo 2 del presente Accordo, non può essere eseguito dallo Stato di esecuzione in base al proprio ordinamento giuridico o al proprio sistema sanitario.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere (a), (b), (f) e (h) del presente Articolo, prima di decidere di non riconoscere la sentenza e di non eseguire la pena, l'autorità competente dello Stato di esecuzione chiede il parere dell'autorità competente dello Stato di condanna tramite i canali appropriati e, se del caso, chiede che essa fornisca ulteriori informazioni rilevanti entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Decisione sull'esecuzione della condanna e termini**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione entro sei (6) mesi dal ricevimento della sentenza e delle informazioni di cui all'Articolo 6 del presente Accordo, deve decidere in via definitiva se riconoscere la sentenza e riconoscere ed eseguire la pena, dandone comunicazione allo Stato di condanna, informandolo altresì di ogni eventuale decisione di adattare la pena ai sensi dell'Articolo 12, paragrafo 2.
2. Se per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, essa informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato di condanna, indicando le ragioni del ritardo e il tempo ritenuto necessario per l'adozione della decisione definitiva, e fornisce periodici aggiornamenti.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Conseguenze del trasferimento per lo Stato di condanna**

1. Il trasferimento della pena allo Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della stessa nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 12, paragrafo 3, lettera (a), del presente Accordo, comunica di ritenere che l'esecuzione della pena sia stata completata.

## **ARTICOLO 12**

### **Esecuzione**

1. Lo Stato di esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della pena così come stabilite dallo Stato di condanna, ma l'esecuzione della pena dopo il trasferimento è disciplinata dalle leggi e dalle procedure dello Stato di esecuzione come se la pena fosse stata irrogata nello Stato di esecuzione.
2. Se la pena è, per sua natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, lo Stato di esecuzione può adattare la pena con un provvedimento giudiziario o amministrativo. Tuttavia, l'adattamento della condanna può aver luogo unicamente nei casi seguenti:
  - (a) nel caso in cui la pena non possa essere eseguita in quanto la sua natura è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, l'adattamento deve per quanto possibile corrispondere alla natura della pena irrogata nello Stato di condanna;
  - (b) nel caso in cui la durata della pena superi la pena massima prevista dalla legge dello Stato di esecuzione, l'adattamento deve essere fatto al massimo della pena.

L'adattamento non deve aggravare, per sua natura o durata, la pena irrogata nello Stato di condanna.

3. Lo Stato di esecuzione fornisce tempestivamente allo Stato di condanna informazioni riguardanti l'esecuzione della pena:
  - (a) quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata;
  - (b) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata;
  - (c) se la persona condannata non è in grado di completare la pena per una qualunque ragione;
  - (d) se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.

## **ARTICOLO 13**

### **Grazia, indulto, amnistia, commutazione o revisione della sentenza**

1. Sia lo Stato di condanna che lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia, l'indulto, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alle loro rispettive leggi.
2. Solo lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su ogni eventuale istanza o richiesta di riesame della sentenza.

## **ARTICOLO 14**

### **Modifica o cessazione dell'esecuzione**

Lo Stato di esecuzione modifica o pone fine all'esecuzione della condanna non appena sia informato dallo Stato di condanna di una qualsiasi decisione o misura che comporti l'estinzione o la riduzione della pena.

**ARTICOLO 15**  
**Principio di specialità**

1. Ogni persona trasferita ai sensi del presente Accordo non potrà essere perseguita, condannata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o altra misura detentiva, per qualsiasi reato commesso prima del trasferimento, diverso da quello per cui la pena che deve essere eseguita è stata irrogata, né tale persona potrà essere per una qualsiasi ragione sottoposta a una restrizione della libertà personale, ad eccezione dei seguenti casi:
  - (a) quando lo Stato di condanna autorizza lo Stato di esecuzione conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo;
  - (b) quando la persona condannata, avendo avuto l'opportunità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione entro quarantacinque (45) giorni dalla scarcerazione definitiva, o vi è ritornata dopo averlo lasciato;
  - (c) quando la persona condannata ha acconsentito al trasferimento;
2. La domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera (a) del presente Articolo deve essere presentata unitamente a tutti i documenti rilevanti e alla documentazione relativa a ogni dichiarazione resa al riguardo dalla persona condannata. L'autorizzazione deve essere concessa quando per il reato per cui è chiesta sarebbe ammessa l'estradizione ai sensi della legge dello Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione della durata della pena. La decisione deve essere presa il più presto possibile e comunque non oltre novanta (90) giorni dalla ricezione della richiesta di consenso. Nel caso in cui per lo Stato di condanna non sia possibile rispettare il termine previsto dal presente paragrafo, esso deve informare lo Stato di esecuzione, comunicando le ragioni del ritardo e il tempo che si ritiene necessario per l'adozione della decisione.

**ARTICOLO 16**  
**Collegamento con procedure di consegna**

Il presente Accordo si applica nei casi in cui sia stato assunto un impegno, conformemente all'Articolo 601, paragrafo 1, lettera f), dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte, e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra, firmato a Londra e a Bruxelles il 30 dicembre 2020, affinché una pena, a seguito della consegna, sia eseguita nello Stato di esecuzione.

**ARTICOLO 17**  
**Transito**

1. Qualora una delle Parti intenda trasferire una persona condannata in o da uno Stato terzo, l'altra Parte, di seguito denominata "Stato di transito", deve fare tutto quanto possibile per cooperare, concedendo il transito di tale persona nel suo territorio secondo il proprio ordinamento. Tuttavia, lo Stato di transito può rifiutarsi di concedere il transito se:
  - (a) la persona condannata è un suo cittadino, oppure
  - (b) il reato per cui è stata irrogata la pena non costituisce reato ai sensi della sua legge.

2. Le richieste di transito e le relative risposte sono trasmesse tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 2 del presente Accordo oppure, nei casi urgenti, tramite INTERPOL.
3. Lo Stato di transito, su richiesta dell'altro Stato, deve tenere in custodia la persona condannata solo per il tempo necessario per il transito nel suo territorio.
4. Allo Stato di transito può essere chiesto di assicurare che la persona condannata non sarà perseguita, detenuta o in altro modo sottoposta a una qualsiasi restrizione della sua libertà nel territorio dello Stato di transito per un reato commesso o per una pena irrogata prima della sua partenza dal territorio dell'altro Stato. È fatto salvo il paragrafo 3 del presente Articolo.
5. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se il trasporto attraverso il territorio di uno dei due Stati avviene per via aerea e non è previsto alcuno scalo. In caso di scalo non previsto, si applicano i paragrafi precedenti del presente Articolo.

#### **ARTICOLO 18** **Lingua e costi**

1. Qualsiasi domanda e ogni altro documento devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale della Parte cui sono indirizzati.
2. I documenti trasmessi ai sensi del presente Accordo non necessitano di autenticazione.
3. Le spese derivanti dal trasferimento della persona condannata nello Stato di esecuzione e quelle sorte solo ed esclusivamente nello Stato di condanna, sono a carico di quest'ultimo. Tutte le altre spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo devono essere sostenute dallo Stato di esecuzione.

#### **ARTICOLO 19** **Ambito territoriale di applicazione**

Il presente Accordo si applica:

- (a) in relazione all'Italia, al territorio della Repubblica Italiana; e
- (b) in relazione al Regno Unito, al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché a qualsiasi territorio per le cui relazioni internazionali il Regno Unito sia responsabile e al quale il presente Accordo sia esteso tramite successivo accordo tra le Parti mediante scambio di Note Verbali, che entreranno in vigore alla data della Nota di Risposta.

#### **ARTICOLO 20** **Ambito temporale di applicazione**

Il presente Accordo si applica al trasferimento di condanne inflitte sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

**ARTICOLO 21**  
**Rapporti con altri Accordi**

1. Il trasferimento delle persone condannate tra le Parti è disciplinato dal presente Accordo, a meno che le Autorità Centrali non decidano, di comune intesa, caso per caso, che il trasferimento abbia luogo sulla base dei vigenti accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono parte.
2. Il presente Accordo sarà attuato conformemente al diritto internazionale e, per la Repubblica Italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

**ARTICOLO 22**  
**Disposizione transitoria**

1. Le richieste di trasferimento ricevute dallo Stato di esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente Accordo continuano a essere disciplinate dai vigenti strumenti multilaterali in materia di trasferimento delle pene e delle persone condannate.
2. Le richieste di trasferimento ricevute dallo Stato di esecuzione dopo la suddetta data sono disciplinate dal presente Accordo, a meno che le Autorità Centrali non decidano diversamente in conformità con l'Articolo 21, paragrafo 1.

**ARTICOLO 23**  
**Protezione dei dati personali**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere trasmessi, in attuazione del presente Accordo, solo se il loro trattamento è legittimo e corretto e il loro trasferimento è necessario e proporzionato agli scopi indicati nella richiesta di trasferimento.
2. I dati personali trasmessi all'altra Parte nell'ambito di una procedura di trasferimento ai sensi del presente Accordo possono essere usati dalla Parte ricevente solo per i seguenti fini:
  - (a) per eseguire la pena il cui trasferimento è stato richiesto ai sensi del presente Accordo o per qualsiasi finalità connessa all'esecuzione della stessa;
  - (b) per impedire una grave e imminente minaccia alla pubblica sicurezza.
3. I dati personali trasmessi in attuazione del presente Accordo possono essere usati anche per altri scopi, ivi compreso il successivo trasferimento a uno Stato terzo o a una organizzazione internazionale, solo con il preventivo consenso della Parte che li ha trasferiti.
4. La Parte trasferente garantisce l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati trasmessi, nonché la sollecita correzione di qualsiasi errore.
5. Le Parti devono adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.
6. La Parte che trasferisce i dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'uso fatto di tali dati.

7. I dati personali trasferiti ai sensi del presente Accordo devono essere trattati rispettando la legge della Parte ricevente. In ogni caso i dati trasferiti devono essere cancellati non appena non siano più necessari per lo scopo per cui sono stati trasferiti, fatto salvo il paragrafo 2, lettera (b), del presente Articolo.
8. Il presente Articolo fa salvo il diritto di ciascuna Parte di chiedere all'altra Parte, caso per caso, ulteriori garanzie sulla protezione dei dati personali trasferiti, se, ai sensi della sua legge nazionale, il trasferimento dei dati non è consentito in mancanza di queste garanzie. In tal caso, il trasferimento dei dati personali non può avere luogo se la Parte ricevente non fornisce tali ulteriori garanzie.

#### **ARTICOLO 24** **Soluzione di controversie e modifiche**

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti tramite i canali diplomatici.
2. Le Parti possono modificare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. Le modifiche entreranno in vigore in conformità alle procedure stabilite all'Articolo 25 paragrafo 1) del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 25** **Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle due Parti notifichi all'altra Parte la propria intenzione di recedere dallo stesso. Il presente Accordo cessa di avere efficacia dopo centottanta (180) giorni dalla data di ricezione della notifica scritta inviata da una Parte all'altra, attraverso i canali diplomatici, della propria intenzione di recedere dall'Accordo.
3. Nonostante la cessazione, il presente Accordo continua ad applicarsi all'esecuzione delle pene delle persone condannate che sono state trasferite ai sensi dello stesso prima della data della cessazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Londra*, in due copie, il *26/01/2026* in lingua italiana e inglese, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Per la Repubblica Italiana



Per il Regno Unito di Gran Bretagna e  
Irlanda del Nord



**AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT  
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND  
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Italian Republic, hereinafter "Italy" and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter the "United Kingdom", and, together referred to as "the Parties";

Having regard to the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons, done at Strasbourg on 21 March 1983 and the Additional Protocol to that Convention, done at Strasbourg on 18 December 1997;

Desiring to reinforce bilateral cooperation in the transfer of sentenced persons, furthering the ends of justice and the social rehabilitation of sentenced persons; and

Desiring to ensure that wherever possible foreign national prisoners in the territory of one of the Parties should serve their sentences in their country of citizenship;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1  
Definitions**

For the purposes of this Agreement:

- (a) "sentencing State" means the State in which the sentence was imposed;
- (b) "administering State" means the State in which the sentence is to be enforced;
- (c) "sentenced person" means a person who is required to be detained in a prison or any other institution, including hospital and similar healthcare facilities, in the sentencing State by virtue of a judgment made by a court of the sentencing State on account of a criminal offence under the law of that State;
- (d) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court of the sentencing State for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence under the law of that State;
- (e) "judgment" means a final decision or order of a court;
- (f) "transfer" means the recognition and enforcement of a sentence, or the recognition and enforcement of a sentence and the transfer of the sentenced person, from Italy to the United Kingdom or from the United Kingdom to Italy;
- (g) For the purposes of Article 6, "in writing" refers to an electronic written communication, i.e. by email or via other electronic means agreed by the Parties;
- (h) "request" is an official demand by the administering State to the sentencing State, or vice versa, for transfer, without prejudice to the rights of the sentenced person under Article 5.

**ARTICLE 2**  
**Central Authorities**

1. The designated Central Authority to send and receive transfer requests for Italy is the Ministry of Justice, Directorate General of International Affairs and Judicial Cooperation.
2. The designated Central Authorities to send and receive transfer requests for the United Kingdom are:
  - (a) in relation to England and Wales, His Majesty's Prison and Probation Service;
  - (b) in relation to Scotland, the Scottish Prison Service on behalf of Scottish Ministers;
  - (c) in relation to Northern Ireland, the Northern Ireland Prison Service.
3. Either Party may change its Central Authority in which case it shall promptly notify the other Party of the change through diplomatic channels.

**ARTICLE 3**  
**General principles**

1. Italy and the United Kingdom undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement.
2. A sentence imposed in Italy or the United Kingdom may be transferred with the sentenced person or, where that person is already in the administering State, without the sentenced person, respectively, to the United Kingdom or Italy, in accordance with the provisions of this Agreement, for that sentence to be enforced in the administering State.
3. This Agreement is without prejudice to the Parties' binding obligations under international conventions relating to human rights.

**ARTICLE 4**  
**Conditions for transfer**

A sentence or a sentence and the sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) there is a judgment;
- (b) the sentenced person is a national of the administering State, is in the territory of one of the Parties and either:
  - (i) lives in the administering State, maintaining family, social or professional ties, or
  - (ii) is subject to an order for deportation or removal to the administering State, or
  - (iii) seeks to avoid the execution or further execution of the sentence in the sentencing State by fleeing to the territory of the other Party before having served the sentence;

- (c) the acts or omissions for which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the administering State or would constitute a criminal offence if committed in its territory;
- (d) the sentence still to be served at the time of transmission of the request is at least nine (9) months. In exceptional cases, as determined by both the sentencing and administering State, a request may be accepted even if the sentence left to serve is less than nine (9) months.

**ARTICLE 5**  
**Rights of sentenced persons**

1. A sentenced person can ask either the sentencing State or the administering State to be transferred under this Agreement.
2. A sentenced person who is subject to transfer shall:
  - (a) be informed by the sentencing State of the substance of this Agreement;
  - (b) have the terms of the transfer explained in writing in the sentenced person's own language;
  - (c) be asked whether they consent to the transfer and be given the opportunity to submit a written statement to the relevant authorities of the sentencing State before the sentencing State provides its written agreement to the terms of the transfer in accordance with paragraph (5) of Article 6 of this Agreement.
3. Where the sentenced person in view of age, or physical or mental condition cannot ask to be transferred under paragraph (1) of this Article or cannot consent to a transfer or submit a statement under paragraph (2)(c) of this Article, a person authorised to act for the sentenced person may act on their behalf in accordance with the law of the sentencing State.

**ARTICLE 6**  
**Procedure for transfer**

1. Requests for transfer can be made by either the sentencing or administering State, including when asked by the sentenced person, and any requests and responses shall be made in writing through the Central Authorities referred to in Article 2 of this Agreement.
2. The State requesting the transfer of a sentenced person shall provide a written request for transfer, including, where known, the following information:
  - (a) the full name, date, and place of birth of the sentenced person;
  - (b) location of the sentenced person; and
  - (c) last known address of the sentenced person in the sentencing or administering State.

3. If the sentencing State requests the transfer of a sentenced person or, having received a request to transfer under paragraph (2) of this Article, is prepared to consider the request for transfer of a sentenced person, it shall inform the administering State in writing, and provide the following information as soon as possible, or at the latest within sixty (60) days:

- (a) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (b) the nature, duration, and date of commencement of the sentence;
- (c) a copy of the judgment, and the law concerning the offence or offences for which the sentence was imposed;
- (d) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, and any other factors relevant to the enforcement of the sentence;
- (e) if available, any other additional information, including medical or social reports on the sentenced person, which may be of significance for the sentenced person's transfer and for the continued enforcement of the sentence;
- (f) any statement of the sentenced person, in accordance with Article 5 of this Agreement, as to the requested transfer.

4. On receipt of information provided by the sentencing State under paragraph (3) of this Article, the administering State shall provide, where known, as soon as possible, or at the latest within thirty (30) days the following information:

- (a) a statement indicating whether the conditions in Article 4(b) are met;
- (b) a copy or a concise statement describing the relevant law of the administering State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sentencing State constitute a criminal offence according to the law of the administering State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) a statement relating to the law applicable to the enforcement of the sentence, including a statement, if applicable, of any proposed adaptation of the sentence under Article 12(2) of this Agreement upon that person's transfer.

5. If the sentencing State is willing to proceed with the transfer, based on the documents provided for in paragraph (4) of this Article, the sentencing State shall provide the administering State with its written agreement to the terms of the transfer.

6. Arrangements for the transfer shall be made as soon as practicable.

## **ARTICLE 7**

### **Consent of the sentenced person and its verification**

1. The consent of the sentenced person shall not be required for the transfer.
2. Notwithstanding paragraph (1) of this Article, where the sentenced person consents to their transfer, the sentencing State shall ensure that the consent is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences, including the non-application of the rule of speciality pursuant to Article 15(1)(c) of this Agreement. The procedure for giving consent shall be governed by the law of the sentencing State.
3. The sentencing State shall afford the opportunity to the administering State to verify through a consul, or other official identified in agreement with the administering State, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph (2) of this Article.

## **ARTICLE 8**

### **Provisional arrest**

Where the sentenced person is in the territory of the administering State, the latter, at the request of the sentencing State, may, prior to the arrival of the documents supporting the request, or prior to the decision on that request, arrest the sentenced person, or take any other provisional measure to ensure that the sentenced person remains in its territory, pending a decision on the request. Requests for provisional arrest or other provisional measures shall include the information and any documents mentioned in Article 6(2), (3)(a) and (b) of this Agreement. The duration of the sentence shall not be aggravated as a result of any period spent in custody by reason of this provision.

## **ARTICLE 9**

### **Grounds for refusal**

1. The administering State may only refuse to recognise the judgment and refuse to accept and enforce the sentence, if:
  - (a) the conditions for transfer set out in Article 4 of this Agreement are not satisfied;
  - (b) enforcement of the sentence would conflict with the principle that a person cannot be prosecuted for the same offence more than once;
  - (c) the enforcement of the sentence is barred by statute in the administering State;
  - (d) enforcement of the sentence is not possible as there is immunity under the law of the administering State;
  - (e) the sentence has been imposed on a person who, according to the law of the administering State, could not have been found criminally liable for the conduct in respect of which the judgment was issued, by virtue of their age;
  - (f) the judgment was given in absentia, except where the information provided in accordance with Article 6(3) of this Agreement sets out that the sentenced person was summoned in person or otherwise duly informed of the proceedings which resulted in the judgment given in absentia, or that the person has indicated to a competent authority that they do not challenge the case;

- (g) the administering State, prior to a decision being made according to Article 10(1) of this Agreement, submits a request for authorisation, in accordance with Article 15(1)(a) of this Agreement, and the sentencing State does not consent, in accordance with that Article, to the sentenced person being prosecuted, sentenced or otherwise deprived of liberty in the administering State for an offence committed before the transfer, other than that for which the person was transferred; or
  - (h) the sentence imposed includes a measure of psychiatric or health care or another measure leading to deprivation of liberty, which, despite the terms of Article 12(2) of this Agreement, cannot be administered by the administering State under its legal or health care system.
2. In the cases referred to in paragraph (1)(a), (b), (f) and (h) of this Article, before deciding not to accept the judgment and enforce the sentence, the competent authority of the administering State shall ask the advice of the competent authority of the sentencing State, by any appropriate channels, and shall, where appropriate, request that it provide any significant further information within thirty (30) days of receiving the transfer request.

#### **ARTICLE 10**

##### **Decision on the enforcement of the sentence and deadlines**

1. The competent authority in the administering State shall make a final decision within six (6) months from receipt of the judgment and the information set out in Article 6 of this Agreement, as to whether to accept the judgment and accept and enforce the sentence and shall notify the sentencing State, including of any decision to adapt the sentence in accordance with Article 12(2).
2. When it is not possible for the competent authority of the administering State to comply with the deadline provided for in paragraph (1) of this Article, it shall inform the competent authority of the sentencing State, in a timely manner giving the reasons for the delay and the estimated time required for the final decision to be made, and provide regular updates.

#### **ARTICLE 11**

##### **Effect of transfer for the sentencing State**

1. The transfer of a sentence to the administering State shall have the effect of suspending the enforcement of the sentence in the sentencing State.
2. The sentencing State may no longer enforce the sentence if the administering State, in accordance with Article 12(3)(a) of this Agreement, makes it known that it considers enforcement of the sentence to have been completed.

**ARTICLE 12**  
**Enforcement**

1. The administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the sentencing State, but the continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and procedures of the administering State as if the sentence had been imposed in the administering State.
2. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, the administering State by a court or administrative order may adapt the sentence. However, adaptation of the sentence may only be made as follows:
  - (a) where the sentence cannot be enforced because its nature is incompatible with the law of the administering State, any adaptation shall as far as possible correspond with the nature of the sentence imposed in the sentencing State;
  - (b) where the duration of the sentence exceeds the maximum penalty prescribed by the law of the administering State, any adaptation shall be to the maximum sentence.

Any adaptation shall not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the sentencing State.

3. The administering State shall provide information to the sentencing State concerning the enforcement of the sentence in a timely manner:
  - (a) when it considers the enforcement of the sentence to have been completed;
  - (b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed;
  - (c) if the sentenced person is unable to complete the sentence for any reason; or
  - (d) if the sentencing State requests a special report.

**ARTICLE 13**  
**Pardon, amnesty, commutation, and review of judgment**

1. The sentencing or administering State may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with their respective law.
2. The sentencing State alone shall have the right to decide on any application or request for review of the judgment.

**ARTICLE 14**  
**Modification or termination of enforcement**

The administering State shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any decision or measure which results in the cancellation or reduction of the sentence.

**ARTICLE 15**  
**Speciality**

1. Any person transferred under this Agreement shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order, for any offence committed prior to the transfer, other than that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall that person be restricted in their personal freedom in connection with any offence committed prior to the transfer, except in the following cases:
  - (a) when the sentencing State authorises the administering State in accordance with paragraph (2) of this Article;
  - (b) when the sentenced person, having had an opportunity to leave the territory of the administering State, has not done so within forty-five (45) days of final discharge, or if the sentenced person has returned to that territory after leaving it;
  - (c) when the sentenced person has given their consent to the transfer.
2. A request for authorisation under paragraph (1)(a) of this Article shall be submitted, accompanied by all relevant documents and the documentation relating to any statement made by the sentenced person. Authorisation shall be given when the offence for which it is requested would be subject to extradition under the law of the sentencing State or when extradition would be excluded only by reason of the duration of the sentence. The decision shall be taken as soon as possible and no later than ninety (90) days after receipt of the request for authorisation. Where it is not possible for the sentencing State to comply with the period provided for in this paragraph, it shall inform the administering State, providing the reasons for the delay and the estimated time needed for the decision to be taken.

**ARTICLE 16**  
**Link to surrender**

This Agreement shall apply where an undertaking has been given, in accordance with Article 601(1)(f) of the Trade and Cooperation Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the one part, and the European Union and the European Atomic Energy Community, of the other part, done in London and Brussels on 30 December 2020, for a sentence, subject to surrender, to be served in the executing (administering) State.

**ARTICLE 17**  
**Transit**

1. If one of the Parties intends to transfer a sentenced person to or from any third State, the other Party, hereinafter referred to as "the State of transit", shall endeavour to co-operate, granting the transit of such a sentenced person through its territory in accordance with its domestic law. However, the State of transit may refuse to grant transit if:
  - (a) the sentenced person is one of its nationals, or
  - (b) the criminal offence for which the sentence has been imposed does not constitute a criminal offence under its law.

2. Requests for transit and replies shall be communicated through the Central Authorities referred to in Article 2 of this Agreement or, in urgent cases, through INTERPOL.
3. The State of transit shall, at request of the other State, hold the sentenced person in custody only for such time as is necessary for transit through its territory.
4. The State of transit may be asked to give an assurance that the sentenced person will not be prosecuted or detained or otherwise subjected to any restriction on their liberty in the territory of the State of transit for any criminal offence committed or sentence imposed prior to their departure from the territory of the other State. This will not prejudice paragraph (3) of this Article.
5. No request for transit shall be required if transportation is by air over the territory of either State and no landing there is scheduled. In case of unforeseen landing, the preceding paragraphs of this Article apply.

**ARTICLE 18**  
**Language and costs**

1. Any request and any additional documentation shall be accompanied by a translation in the official language of the Party to which it is addressed.
2. Documents transmitted under this Agreement need not be certified.
3. Expenditure arising from the transfer of the sentenced person to the administering State and that arising solely in the sentencing State are to be borne by the sentencing State. All other expenditure arising from the implementation of this Agreement shall be met by the administering State.

**ARTICLE 19**  
**Territorial application**

This Agreement shall apply:

- (a) in relation to Italy, to the territory of the Italian Republic; and
- (b) in relation to the United Kingdom, to the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement is extended by subsequent agreement between the Parties by exchange of Notes Verbales, which will enter into force on the date of the Note in Reply.

**ARTICLE 20**  
**Temporal application**

This Agreement shall be applicable to the transfer of sentences imposed either before or after its entry into force.

**ARTICLE 21**  
**Relationship to other Agreements**

1. The transfer of sentenced persons between the Parties shall be governed by this Agreement, unless the Central Authorities decide, by mutual consent, on a case-by-case basis, that the transfer should take place in accordance with multilateral agreements in force to which both States are party.
2. This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, for the Italian Republic, the obligations arising from its membership of the European Union.

**ARTICLE 22**  
**Transitional provision**

1. Requests for transfers received by the administering State before the date of entry into force of this Agreement shall continue to be governed by the multilateral instruments in force relating to the transfer of sentences and sentenced persons.
2. Requests for transfers received by the administering State after that date shall be governed by this Agreement, unless the Central Authorities decide otherwise, in accordance with Article 21(1).

**ARTICLE 23**  
**Personal data protection**

1. Without prejudice to paragraph (2) of this Article, personal data may be transmitted, for the purposes of implementing this Agreement, only if their processing is lawful and fair and their transfer is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request of transfer.
2. Personal data transmitted to the other Party with regard to the transfer proceedings under this Agreement may be used by the receiving Party only for the following purposes:
  - (a) for any purpose of, or connected to, the enforcement of the sentence whose transfer has been requested under this Agreement;
  - (b) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Personal data transmitted for the purposes of implementing this Agreement may also be used for other purposes, including the onward transfer to a third State or an international organization, only if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the data.
4. The transferring Party guarantees the accuracy and the timely updating of the transmitted data, as well as the prompt correction of any errors.
5. The Parties shall take technical and organizational measures to ensure a level of security that is appropriate to the risk of data breach.
6. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made of such data.

7. Personal data transferred under this Agreement shall be processed in line with the law of the receiving Party. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which it was transferred, without prejudice to paragraph (2)(b) of this Article.
8. This Article shall not prejudice the right of each Party to ask the other Party for additional guarantees on the protection of the transferred personal data on a case-by-case basis, if, according to its national law, their transfer is not allowed without these guarantees. In this case, the transfer of the personal data cannot occur if the receiving Party does not provide such additional guarantees.

**ARTICLE 24**  
**Settlement of disputes and amendments**

1. Any dispute regarding the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be amicably resolved by means of direct consultation and negotiation between the Parties through diplomatic channels.
2. The Parties may amend this Agreement in writing by mutual agreement. Amendments shall enter into force in accordance with the procedures established in Article 25(1) of this Agreement.

**ARTICLE 25**  
**Final provisions**

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of the two notifications by which the Parties will have informed each other of the completion of the respective internal procedures required to allow the Agreement to enter into force.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period, unless one of the two Parties notifies the other Party of its intention to terminate it. This agreement shall be terminated after the expiration of one hundred and eighty (180) days from receipt of a written notice of one Party to the other Party, through diplomatic channels, of its intention to terminate the Agreement.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences and to sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date of termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE at *London* in duplicate, on this *26/01/2026*, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Italian Republic



For the United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland



